



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 7 del 11/01/2022

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE PER EMERGENZA COVID-19 – PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 55 DEL 12.06.2020.

L'anno duemilaventidue (2022), addì undici (11) del mese di Gennaio alle ore 13:35 nel Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

			Presenti	Assenti
1	SANTI GIACOMO	Sindaco	P	
2	SALVINI ELEONORA	Vice Sindaco - Assessore	P	
3	CASTIGLIA ROBERTO BENEDETTO FILIPPO	Assessore	P	
4	DANTI DARIO	Assessore esterno	P	
5	LUTI VIOLA	Assessore esterno	P	
6	BETTINI DAVIDE	Assessore esterno	P	

6	0
---	---

Presiede il Sindaco Giacomo Santi ed assiste il Vice Segretario Comunale Gianluca Pasquucci, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la D.G.C. n. 21 del 26/01/2021 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di sostegno alle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione per emergenza Covid-19 – Adeguamento e ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 di cui alla delibera di C.C. n. 55 del 12.06.2020. Determinazioni.”, con la quale si provvedeva a prorogare integralmente tutte le disposizioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 12/06/2020 fino al 31/03/2021 a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria come dettato dall’allora vigente D.L. n.2 del 14 gennaio 2021;
- la D.G.C. n. 68 del 27/04/2021 ad oggetto: “Occupazione temporanea suolo pubblico esercizi di somministrazione. Definizione dei criteri e della durata per l’anno 2021 – Integrazione alla propria precedente deliberazione n. 21 del 26/01/2021, con la quale veniva disposto:
 - di confermare le deroghe e la regolamentazione riportate nella propria precedente deliberazione n° 21 del 26/01/2021 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di sostegno alle attività commerciali e degli esercizi di somministrazione per emergenza covid-19 - Adeguamento e ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 di cui alla delibera di C.C. n. 55 del 12.06.2020. Determinazioni”;
 - di concedere esclusivamente, nel rispetto delle condizioni previste dal relativo “Regolamento per la disciplina sul rilascio delle autorizzazioni stagionali di cui all’art.18 del Regolamento di Polizia Locale per l’occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”, occupazioni di suolo pubblico per una superficie massima occupabile di mq. 3,00, con massimo due tavoli e due sedute per tavolo, posizionati esclusivamente in aderenza al fabbricato, con le caratteristiche riportate nell’elaborato grafico allegato al presente atto sotto la lettera “A”, nelle aree interdette (c.d. “zona rossa”) e precisamente Piazza dei Priori, Sdrucchiolo di Piazza, Via Turazza, Via Matteotti, Via Gramsci, Via Guarnacci, Via dei Sarti, Via Buonparenti, Via dei Marchesi, Vicolo delle Prigioni, Via delle Prigioni, Piazza Martiri della Libertà e che trattandosi di tavoli di cortesia sono da escludere tende, ombrelloni, coperture di altro genere e ogni altro accessorio di servizio quali tovagliette di vario tipo, posateria, bicchieri, etc., così come è escluso ogni altro manufatto di delimitazione dell’area compresi arredi e vasi da fiori, che essendo considerati accessori di cortesia non possono essere oggetto di “servizio al tavolo”;

- di precisare che le occupazioni descritte nel precedente punto possono essere concesse solamente ai pubblici esercizi posizionati all'interno delle aree interdette sopra elencate, privi di autorizzazioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni dettate dalla Delibera di Giunta Comunale n° 46 del 20.03.2018, restando applicabili nelle altre casistiche le disposizioni del Regolamento e della presente delibera;
- in riferimento alla Piazza XX Settembre confermare l'attuale dislocazione delle aree riservate all'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi pubblici riportate nell'allegato "B" alla delibera della Giunta Comunale n. 56 del 28.03.2017, concedendo, per la presenza nelle medesime delle aiuole e delle relative essenze di particolare dimensione, lievi adeguamenti nella installazione di ombrelloni, tende e gazebo, che comunque non vadano a variare in modo significativo i limiti assegnati al fine di non vanificare la presenza di convisivi liberi e per salvaguardare la percezione degli elementi architettonici presenti nella piazza;
- di confermare l'ulteriore limitazione alla occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuando a tale scopo anche Piazza Martiri della Libertà;
- di escludere l'occupazione di suolo pubblico sempre per la somministrazione di alimenti e bevande delle aree fronteggianti gli immobili di proprietà comunale;
- di stabilire che eventuali ampliamenti delle strutture già esistenti, all'esterno della c.d. "zona rossa", saranno concessi solo in caso di incremento degli ambienti cucina e/o servizi igienici. Il progetto finalizzato all'ampliamento dovrà rispettare la normativa igienico sanitaria vigente al momento della richiesta e dovrà essere oggetto di valutazione preventiva da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- che il periodo temporale in cui è consentita l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione per l'anno 2021 è strettamente legato all'andamento del diffondersi della pandemia Covid 19, in riferimento alla zona di rischio come individuato dall'art. 4 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- che l'autorizzazione all'occupazione delle aree poste nelle zone interessate dall'edizione invernale del mercato settimanale (Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni, Via Sdrucchiolo di Piazza, Via delle Prigioni, Piazza Martiri della Libertà, Via Turazza, Via Roma) è subordinata all'obbligo di rendere libere dette aree fin dalle ore 24 del giorno precedente quello di svolgimento del mercato settimanale e per l'intera durata del mercato stesso;

- che l'occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi è comunque sempre subordinata ai sensi dell'art. 2 del relativo Regolamento oltre alle necessità del mercato settimanale ad ogni altra esigenza rilevata dall'Amministrazione Comunale;
- che sarà cura degli esercenti tenere computo della superficie autorizzata per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento;
- di rimandare per ogni altro aspetto al Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche più volte citato.

Tenuto conto di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 12/06/2020, prendendo atto delle disposizioni di cui all'allora vigente art. 181 del D.L. n. 34/2020, che disponeva:

- 1) Di derogare fino al 31 Ottobre 2020 al vigente regolamento per le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande relativamente ai seguenti aspetti:
 - a) Dare la possibilità di occupazione fino ad un massimo di mq. 3,00 alle attività commerciali in genere, artigianali nonché direzionali e di servizio mediante una sola occupazione;
 - b) Di abolire le aree interdette (c.d. "zona rossa") e precisamente Piazza dei Priori, Sdrucchiolo di Piazza, Via Turazza, Via Matteotti, Via Gramsci, Via Guarnacci, Via dei Sarti, Via Buonparenti, Via dei Marchesi, Vicolo delle Prigioni, Via delle Prigioni, Piazza Martiri della Libertà e pertanto gli esercizi commerciali in genere e/o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricadenti in tale zona potranno occupare suolo pubblico, seguendo la regola della tipologia di attività;
 - c) Di concedere la possibilità di occupare zone già adibite a parcheggio pubblico per autoveicoli a prescindere dalla tipologia e destinazione degli stessi;
 - d) Di concedere per il solo anno corrente la possibilità di occupare le aree fronteggianti gli immobili di proprietà comunale purché a debita distanza e senza creare disturbo agli accessi ed alle vedute.
- 2) Di dare atto che gli ampliamenti e/o le nuove installazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande avvengano indicativamente nei modi di cui alla planimetrie dell'abitato di Volterra distinte nelle Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3 e Tav. 4 che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, le quali non avranno carattere tassativo ma esemplificativo, lasciando così ampia discrezionalità all'Amministrazione Comunale tramite gli uffici competenti di valutare ulteriori richieste di spazi, fatta salva ogni valutazione ai fini della sicurezza veicolare e pedonale. Gli spazi esterni dovranno comunque essere organizzati in modo tale che sia garantito il distanziamento tra i tavoli, la corretta pulizia e sanificazione dopo il loro l'utilizzo da parte dei clienti ed una adeguata gestione dell'affluenza degli avventori.

- 3) Di dare atto che l'ampliamento delle occupazioni esistenti dovrà essere solamente uno per attività in prosecuzione dell'occupazione già esistente o nelle immediate vicinanze della stessa e comunque nel rispetto delle seguenti percentuali di ampliamento:
- Occupazione esistente fino a mq. 10,00 ampliamento del 100% (centopercento);
 - Occupazione esistente da 11,00 a 30,00 mq. ampliamento del 50% (cinquantapercento);
 - Occupazione esistente da 31,00 a 50,00 mq. ampliamento del 40% (quarantapercento);
 - Occupazione esistente oltre 50,00 mq. ampliamento del 30% (trentapercento).
- 4) Di concedere, al fine di agevolare la ripresa economica delle attività commerciali, di ristorazione e dei pubblici esercizi nella fase di ripartenza nell'ambito dell'emergenza Covid-19, la disponibilità per attività di somministrazione dell'area di proprietà comunale cosiddetta del "Bastione", attraverso l'attivazione di apposita procedura di evidenza pubblica alla quale potranno partecipare le attività interessate, con preferenza a progetti "collettivi" e di riqualificazione della zona;
- 5) Di dare atto che la procedura dettata altresì dall'art. 181 comma 2 del Decreto Legge n° 34/2020 per l'ottenimento della concessione per le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande relativa gli ampliamenti nonché alle nuove concessioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sarà la seguente:
- a. dovrà essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo P.E.C. del Comune di Volterra (comune.volterra@postacert.toscana.it) una domanda di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse allegando una planimetria debitamente quotata con indicate le installazioni per la sistemazione dell'area da occupare e/o ampliare (tavoli, sedie, eventuali coperture, delimitazioni, ecc.), copia del documento di identità del firmatario ed una dichiarazione nella quale l'interessato dovrà dichiarare di attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza stradale e sanitaria;
 - b. al fine di favorire l'ottimizzazione nelle occupazioni di suolo pubblico sarà data priorità alle comunicazioni "collettive" presentate unitamente da più operatori in zone omogenee (anche tramite un unico rappresentante, associazione di categoria). In questo caso verrà acquisita una sola comunicazione per tutto il gruppo degli operatori interessati;
 - c. alla domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico di cui sopra non si applicano né l'imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;
 - d. la domanda di concessione verrà istruita dagli uffici comunali competenti con la massima celerità e comunque nel rispetto delle norme che regolano le modalità del procedimento amministrativo;

e. in caso di carenza di requisiti, in mancanza delle condizioni minime di sicurezza per il transito veicolare, pedonale e dei mezzi di soccorso, diversa valutazione delle condizioni di accettazione, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento.

Considerato il protrarsi dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia cosiddetta Covid-19 che ha costituito motivo di emanazione delle ulteriori disposizioni normative, specificatamente in ultimo il D.L. 24.12.2021 n.221, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza sanitaria cosiddetta Covid-19, al 31.03.2022;

Ritenuto per tutto quanto sopra premesso e richiamato, di prorogare le disposizioni e deroghe di cui alle delibere sopra richiamate al fine di permettere alle attività economiche della città di fronteggiare le difficoltà dovute al periodo della pandemia tutt'ora in atto, consentendo quanto già disposto da parte del Consiglio Comunale;

Visti:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prorogare integralmente tutte le disposizioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 12/06/2020 fino al 31/03/2022 a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria come da D.L. n.221 del 24 dicembre 2021, come meglio riportate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate.
3. Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati dal presente atto ogni altro provvedimento attuativo della presente deliberazione.

Con separata unanime votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n°267.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Giacomo Santi

Il Vice Segretario Comunale
Gianluca Pasquinucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.